



## PROVINCIA DI SAVONA

# APPENDICE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE FONDO 2014 SOTTOSCRITTO IN DATA 21 OTTOBRE 2014

Il giorno 24 aprile 2015 alle ore 12.00, presso la sede della Provincia di Savona ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante dell'Amministrazione Provinciale composta dal Segretario/Direttore Generale, Avv. Giulia Colangelo, e dal Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, Dott.ssa Marina Ferrara e le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali territoriali così rappresentate:

Organizzazioni territoriali

CGIL FP – Giancarlo Bellini

CISL FPS – Vincenzo Vassallo

UIL FPL – Enrico Alessandro

#### **RSU**

Pastorino Milvia
Petronici Andrea
Destefanis Giovanni
Macca Massimiliano
Monasterolo
Biggio Antonello
Nicchitta Ottavio
Del Bono Cristiana
Borrello Cesare
Mesiti Giulio
Rocca Giorgio

Visto l'articolo 9 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, rubricato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici";

Visto l'articolo 13 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, rubricato "Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione";

Visto l'articolo 13 bis del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, rubricato "Fondi per la progettazione e l'innovazione";

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente fondo 2014, sottoscritto in data 21 ottobre 2014;

Dato atto che occorre integrare il contratto suddetto con le nuove norme in materia di onorari avvocatura e di incentivi di progettazione;

Dato atto che la presente appendice al contratto decentrato è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti;

Le parti si sono riunite per sottoscrivere la presente appendice al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente fondo 2014, sottoscritto in data 21 ottobre 2014;

Dato atto che l'Amministrazione sulla base del presente accordo aggiornerà il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per quanto concerne gli onorari dell'avvocatura e ad approvare un nuovo Regolamento per la disciplina degli incentivi di Progettazione;

#### Art. 1 Onorari avvocatura

- 1. Al personale assegnato al Servizio Legale della Provincia ed iscritto nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati spettano, per lo svolgimento di attività di difesa giudiziale della Provincia medesima, i compensi professionali previsti dall'articolo 9 del D.L. n.90/2014, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n.114/2014, in base alle seguenti condizioni:
- Nell' ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, 1'80% delle somme recuperate sono attribuite all'avvocato, dipendente dell'Ente, che ha trattato la causa. Il 20% delle somme introitate andranno a beneficio del bilancio dell'Ente. Qualora l'incarico difensivo sia stato svolto da più avvocati dipendenti in forma congiunta, l'attribuzione dei compensi avviene in proporzione all'attività effettivamente posta in essere da ciascun avvocato, in base alla dichiarazione resa dagli stessi legali incaricati. L'erogazione avverrà al momento dell'effettivo dell'introito delle somme da parte dell'Ente.

Ciascun avvocato non può percepire complessivamente nell'anno solare somme superiori al suo trattamento economico complessivo.

In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni il compenso per l'avvocato interno sarà erogato solo per le attività effettivamente svolte e certificate dall'avvocato stesso e comunque nel limite dell'80% della differenza tra le somme introitate e la parcella pagata all'avvocato esterno.

• Nell' ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese non sono previsti compensi per gli avvocati dipendenti dell'Ente.

- 2. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale o consulenziale.
- 3. La correlazione tra i compensi dei professionisti legali e la retribuzione di risultato è disciplinata ai vigenti Contratti Collettivi Integrativi Aziendali stipulati per la dirigenza e per il personale dei livelli.
- 4. Nel caso vi siano più avvocati dipendenti, le cause vengono assegnate secondo un tendenziale criterio di alternanza, fatto salvo il caso che la peculiarità della causa da assegnare richieda una particolare specializzazione professionale e fatte salve, altresì, le esigenze derivanti dal carico di lavoro.

### Art. 2 Disciplina transitoria

- 1. Per le sentenze passate in giudicato prima del 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione n.114 dell'11 agosto 2014, si applicherà la normativa interna dell'Ente precedente che prevedeva:
  - Per le sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti le somme recuperate sono attribuite interamente all'avvocato dipendente dell'Ente che ha trattato la causa.
  - Per le sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese di lite l'avvocato dipendente che ha trattato la causa redigerà apposita notula analitica comprendente gli onorari con riferimento all'attività professionale effettivamente svolta e documentata in conformità a quanto previsto, ratione temporis, dalle tabelle allegate ai DD.MM 20 luglio 2012 n. 140 e 10 marzo 2014 n. 55, utilizzando i valori medi stabiliti dagli stessi decreti in relazione al valore della controversia, con esclusione delle spese generali o di qualsiasi altra spesa.

# Art. 3 Graduazione degli incentivi di progettazione

- 1. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% del 2%.
- 2. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,9%.
- 3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,8%.
- 4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,7%.
- 5. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,6%.
- 6. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verra' determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

## Art. 4 Incentivi di progettazione – criteri di riparto

- 1. Una volta determinata la quota di incentivo spettante, sulla base della graduazione di cui all'articolo precedente, depurata delle quote connesse alle parti affidate all'esterno, la ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente preposto alla struttura competente, che indicherà nell'atto di conferimento dell'incarico le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo comma 2, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 2. La quota di incentivo individuata al comma 1 è attribuita secondo la seguente ripartizione:
  - a) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
  - b) tecnico o tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: dal 15% al 40%
  - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dal 5% al 10%
  - d) tecnico o tecnici che in qualita' di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, od in qualità di coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati: dal 10% al 40%;
  - e) I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, o i documenti di direzione lavori e contabili, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o della direzione lavori (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 20%;
  - f) personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
  - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 10%.
- 3. Per progetti di cui all'articolo 3 commi 2,3,4 e 5 e' possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo stabilito per legge, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
  - a) interdisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso e' costituito da più sotto-progetti specialistici (impianti strutture studi prove);
  - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
  - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
  - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
- 4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, anche a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

#### Art. 5 Incentivi di pianificazione - abrogazione

1. L'articolo 13 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha abrogato il comma 6 dell'articolo 92 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 che prevedeva "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

Pertanto non è più possibile erogare incentivi collegati all'attività di pianificazione dell'Ente.

Per la delegazion parte pubblica Il Presidente della dazione trattante

Per la delegazione sindacale

Le Organizzazioni territoriali

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

RSU

5